

Rete dei Referenti per le difese di ufficio¹

Roma, 22 maggio 2024

¹ Le raccolte che seguono sono state curate da Nicola Cirillo, componente ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense e segretario scientifico della Commissione in materia di difese di ufficio a partire dal 2015.

INDICE

Sezione I	Raccolta dei pareri espressi dal Consiglio Nazionale Forense	p. 3
Sezione II	Raccolta degli orientamenti espressi dalla Commissione del Consiglio Nazionale Forense in materia di difese di ufficio	p. 21
Sezione III	Raccolta delle massime relative alle pronunce emessa dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Corte di Cassazione	p. 41

Raccolta dei pareri espressi dal Consiglio Nazionale Forense

(pubblicati nella banca dati deontologica)

Quesito. Il COA di Roma chiede di esprimere parere circa la possibilità, “nell’ambito delle liste dei difensori di ufficio dal Consiglio predisposte, e nel pieno rispetto della disciplina dell’elenco Unico Nazionale tenuto da codesto CNF, e del sistema di turnazione giornaliero di sostituzione in udienza, al fine di garantire il regolare svolgimento dei processi, in caso di impedimento del collega difensore di turno e prima ancora dell’inizio del turno stesso, che sia il medesimo Consiglio ad indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre nel pieno rispetto del criterio di rotazione, escludendo la possibilità di delega diretta da parte del turnista impedito”.

Risposta. Si premette che il COA richiedente ha, sostanzialmente, già formulato il medesimo quesito relativo, però, alla possibilità di “predisporre un Regolamento interno del COA territoriale disciplinante le Difese di Ufficio che preveda che, prima del singolo incarico processuale derivante dal turno, quando il difensore di turno giornaliero per le sostituzioni in udienza ex art. 97 comma IV c. p.p. (nonché per il c.d. turno arresti e fermi, posto che la situazione appare pienamente assimilabile), sia impedito allo svolgimento del turno, sia il COA direttamente (notiziato dell’impedimento) ad attingere il nominativo di un sostituto da un elenco predisposto dal COA stesso su base volontaria, rimanendo preclusa al difensore impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p.”. La risposta è stata in termini negativi sul presupposto che “Il tenore delle previsioni citate (art. 29 disp. att. c.p.p. e art. 97, comma 2, c.p.p.) non sembra poter legittimare prassi che non prevedano il ricorso al sistema informatizzato né l’esercizio, in deroga della potestà regolamentare da parte dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati.”.

Con il quesito oggi formulato, tuttavia, variano i termini della questione che attiene, più correttamente, alla gestione delle liste tenute dal Consiglio dell’Ordine ed al sistema di turnazione giornaliero, entrambe di competenza del Consiglio dell’ordine.

Ciò premesso, al quesito si reputa di dare risposta parzialmente affermativa nei termini che seguono.

Ove il “turnista impedito” informi il Consiglio dell’Ordine di non poter presenziare all’udienza, prima ancora dell’inizio del turno stesso, il Consiglio medesimo, nell’osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 29 disp. att. c.p.p. e 97, comma 2, c.p.p., può indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre

nel pieno rispetto del criterio di rotazione, scelto tra quelli inseriti in un'apposita lista della quale il Consiglio dell'Ordine deve dotarsi, fermo restando che comunque non è preclusa al difensore "turnista" impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p..

Consiglio nazionale forense, parere n. 47 del 28 novembre 2023

* * *

Quesito. *Il COA di Ivrea formula quesito in ordine alla possibilità, ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, di derogare al numero minimo di udienze da documentare entro il 31 dicembre autocertificando un numero delle stesse inferiore (n. 3) per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato.*

Risposta. La permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio è disciplinata dall'art. 1-quater dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La lettera b) del citato articolo stabilisce che l'esercizio continuativo di attività nel settore penale viene comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerale o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.

Come noto, il Consiglio Nazionale, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 recante il Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha adottato il Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio che, all'art. 5, dettaglia i requisiti per la permanenza dell'elenco. Requisiti che possono essere derogati nei casi prescritti dal Regolamento medesimo.

Nel caso sottoposto, si ritiene che si versi nella ipotesi di cui all'art. 9 del Regolamento che primo periodo del comma terzo prevede che "In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, l'avvocato dovrà presentare la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque salvo diversa valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento."

Ciò detto, si sottolinea che anche il numero di udienze pari a cinque previsto dalla disposizione regolamentare citata è derogabile con conseguente potere valutativo della Commissione costituita presso il Consiglio Nazionale di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento cit.

Per i motivi già indicati, è ben possibile che l'avvocato ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, autocertifichi un numero di udienze inferiori a quelle prescritti sia dall'art. 5 che dall'art. 9 del Regolamento cit. per motivi

attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato, fermo restando a) la necessità che il Consiglio dell'Ordine indichi specificamente le ragioni e ne dia evidenza nel relativo parere e b) la valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento cit.

Consiglio nazionale forense, parere n. 46 del 28 novembre 2023

* * *

Quesito. *Il COA di Catania formula i seguenti quesiti: 1. se la nomina del difensore d'ufficio nei procedimenti di cui in narrativa possa avvenire esclusivamente attraverso l'indicazione di nominativi di Avvocati iscritti nell'Elenco unico ex art. 29 Disp. Att. c.p.p.; 2. ove invece possa darsi accesso alla formazione e creazione di elenchi distinti, se i COA hanno o meno mantenuto, sia pure in via residuale ed in particolare nella materia in discussione, la facoltà di formare elenchi di Avvocati che abbiano una specifica e comprovata preparazione, disponibili ad assumere le difese d'ufficio, indipendentemente dalla loro iscrizione nell'elenco unico nazionale, da indicare, nel rispetto dei criteri di rotazione, alle Autorità, ovvero alle parti, che ne facciano richiesta. Quali, in tal caso siano i requisiti per l'inserimento nei relativi elenchi; 3. se comunque, in caso di designazione da parte del giudice, ed a prescindere da eventuali ipotesi di invalidità e irregolarità della nomina, l'Avvocato che non sia iscritto nell'elenco unico nazionale ex art 29 Disp. Att. c.p.p. commette illecito disciplinare assumendo il patrocinio dello straniero e/o richiedente protezione internazionale; 4. se, in ogni caso di designazione da parte del giudice, l'Avvocato che si astiene, ritenendo di non avere sufficienti competenze, commette illecito disciplinare.*

Risposta. Le questioni che sottopone il COA richiedente attengono alla difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.

Occorre premettere che il diritto alla protezione internazionale appartiene alla sfera dei diritti soggettivi e trova il suo fondamento nell'art. 10 comma 3° della Costituzione Italiana, nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Cedu e nella Carta di Nizza. La protezione internazionale attiene alla categoria degli status (Cass. SS.UU. 17 dicembre 1999 n. 907) e le procedure preposte al suo riconoscimento hanno natura accertativa, e non costitutiva, di un diritto di cui il richiedente è già titolare per il fatto stesso di trovarsi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n.251/2007, attuativo della Direttiva Europea n 2004/83/CE ora sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE. La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto (ordinanza 26.06.2012 n. 10686) che nell'ordinamento italiano il diritto di asilo previsto dall'art. 10 comma 3° Cost. trova attuazione nei tre diversi e complementari istituti dello status di rifugiato (art. 11 del D. Lgs. 251/07) della

protezione sussidiaria (art. 14 del D.lgs. 251/07) e della protezione umanitaria (art. 5 c. 6 del D. Lgs. 286 del 1998).

È necessario, altresì, sottolineare l'indubbia specificità e complessità delle procedure per l'accertamento della protezione internazionale nonché la conseguente effettività della tutela nelle procedure giudiziali che richiedono che tutti gli operatori coinvolti siano dotati di adeguata formazione.

Premesso e sottolineato quanto innanzi, è altresì fuori di dubbio che, qualora il Legislatore abbia ritenuto di prescrivere requisiti specifici per l'esercizio del munus di difensore di ufficio in procedure particolari, lo ha fatto: è il caso della difesa di ufficio innanzi gli Organi di giustizia minorile.

A legislazione vigente, non si rinvencono previsioni specifiche che regolino i requisiti soggettivi che l'avvocato deve possedere al fine di assumere consapevolmente la difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale. È, dunque, procedere su base interpretativa valorizzando, per un verso, il dato sistematico e, per altro, il dato teleologico.

Andando in ordine, correttamente il COA richiedente invoca gli artt. 13 e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che stabiliscono che la nomina del difensore d'ufficio avvenga "nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale". L'art. 29 delle disp. att. c.p.p. originariamente demandava al Consiglio dell'ordine la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio. Tale norma è stata modificata nel 2015 con attribuzione di tale attività al Consiglio Nazionale e l'istituzione dell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto presso il Consiglio Nazionale. Nel Regolamento del Consiglio Nazionale per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, allo stato, non è contemplata la materia del diritto dell'immigrazione.

Interpretando sistematicamente le previsioni innanzi citate, non è possibile ritenere che, alle liste dei difensori d'ufficio degli stranieri, non sia applicabile la disciplina dell'art. 29 delle disp. att. c.p.p. così come novellato dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 recante il Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Primo approdo, dunque, è il seguente: poter assumere la difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale, l'avvocato deve essere iscritto nell'Elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale.

Vieppiù.

Il Regolamento del Consiglio Nazionale per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio demanda ai Consigli dell'Ordine territoriali la gestione delle liste e dei sistemi di turnazione. Sul punto l'art. 15 (Liste dei difensori di ufficio tenute dai COA) stabilisce le liste del quale l'ordine territoriale deve necessariamente dotarsi; tuttavia, non esclude la possibilità di istituirne delle altre. Tra queste seconde, rientra quella relativa alle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.

Non si rinvengono motivi ostativi a che il Consiglio dell'Ordine territoriale (come avviene, peraltro, nel caso delle liste degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi gli Organi di giustizia militare), subordini l'iscrizione nella istituenda lista ad una dichiarazione da parte dell'avvocato istante di possedere specifica competenza nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.

È ragionevole ritenere, interpretando teleologicamente le previsioni innanzi citate, che la competenza debba essere dimostrata:

a) comprovando l'esperienza acquisita, maturata almeno nell'ultimo anno solare decorrente dal momento in cui l'istanza viene avanzata, con la necessità di produrre: 1. almeno un ricorso introduttivo proposto in materia di diritto degli stranieri e 2) di aver partecipato almeno a tre udienze di convalida o proroga nelle procedure per il trattenimento dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione o richiedente asilo;

b) od anche, b) documentando di aver svolto, almeno nell'ultimo anno solare decorrente dal momento in cui l'istanza viene avanzata, specifica formazione e/o di aver preso parte ad un numero significativo di eventi di aggiornamento professionale.

I quesiti di cui ai nn. 3 e 4 sono inammissibili in quanto attinenti ad aspetti di natura deontologica e disciplinare e, come valì, esclusi dal vaglio proprio di questa sede.

Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 28 novembre 2023

* * *

Quesito. *Il COA di Ancona, nel premettere che l'art. 34 del Codice deontologico Forense stabilisce il divieto, per l'avvocato, di agire nei confronti del proprio cliente, o comunque, della propria parte assistita, per il pagamento dell'attività professionale svolta, senza aver prima rinunciato a tutti gli incarichi ricevuti, chiede "se la presentazione dell'istanza di parere di congruità della parcella da parte di un avvocato che sia ancora difensore di ufficio del debitore (segnatamente nelle more*

tra il decreto che dispone il giudizio e la prima udienza dibattimentale) essendo prodromica all'azione giudiziaria per recuperare il credito, non violi indirettamente l'art. 34". Chiede, altresì, se "oltre alla violazione dell'art. 34 possa configurarsi anche quella dell'articolo 24 poiché in tal modo l'avvocato si pone volontariamente in una situazione di conflitto di interesse con la parte assistita officiosamente".

Risposta. Come noto, l'art. 34 (Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso) del vigente Codice deontologico forense (breviter, CDF) stabilisce al comma 1 che "L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.". Il CNF, ha avuto ad affermare che "L'illecito disciplinare di cui all'art. 46 CDF (corrispondente all'attuale 34 CDF, ndr) si configura ogni qualvolta l'avvocato intenti un'azione giudiziaria contro il proprio cliente senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l'unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d'incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito" [cfr., ex multis, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38]. Da cui è agevole ricavare che l'ambito di applicazione è strettamente quello giudiziario, onde non è possibile estendere la portata della previsione di cui all'art. 34 CDF anche al caso della presentazione dell'istanza di parere di congruità della parcella da parte di un avvocato che sia ancora difensore di ufficio del debitore (cliente o parte assistita).

Del pari si deve dare atto che il CNF ha avuto ad affermare in plurime occasioni che "Viola l'art. 34 CDF (già art. 46 codice previgente) l'avvocato che agisca contro l'assistito per il recupero di un proprio credito professionale, senza avere previamente rinunciato al mandato" [cfr., inter alia, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164]. Da cui si deduce in linea generale che ove l'avvocato alla istanza di parere di congruità intenda far conseguire un'azione giudiziaria nei confronti del cliente, deve rinunciare al mandato ai sensi dell'art. 32 del CDF.

Le precedenti considerazioni assorbono il quesito relativo alla sussistenza del conflitto di interesse, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 24 CDF in quanto l'avvocato che abbia intenzione di intentare un'azione giudiziaria contro il proprio cliente, deve sempre preventivamente aver rinunciato al mandato. La rinuncia è l'unico mezzo possibile a rimuovere qualunque situazione d'incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio cliente o la parte assistita, ferma restando – nel caso della difesa d'ufficio – l'osservanza dell'articolo 97 del codice di procedura penale e, in particolare, del suo quinto comma.

Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 17 ottobre 2022

* * *

Quesito. La Camera Penale di Messina si rivolge al Consiglio Nazionale Forense segnalando una prassi ricorrente presso la Prima Sezione del Tribunale di Messina, la cui cancelleria sovente convoca i difensori di ufficio, alcuni giorni prima della udienza, per ogni esigenza di designazione che dovesse sorgere nel caso di assenza del difensore di fiducia o del difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p.

Risposta. In particolare, il funzionario di cancelleria richiede al Call Center del Centro nomine difensori di ufficio il nominativo di un difensore per il compimento di atti non urgenti con riferimento ad imputati liberi. Successivamente la cancelleria invia una PEC al difensore di ufficio individuato dal call center con allegata convocazione "D'ordine del Presidente" per l'udienza che si celebrerà a distanza di qualche giorno. La Camera Penale di Messina rappresenta altresì di essersi accertata che la predetta convocazione non avviene ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., ovvero perché un imputato sia rimasto privo di difensore per revoca, rinuncia, incompatibilità, rifiuto o abbandono di difesa, bensì in via preventiva, al fine di garantire la presenza di un difensore di ufficio in udienza che, nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. e non già dell'art. 97 comma 1 c.p.p., possa sostituire i difensori eventualmente assenti. Si chiede pertanto al CNF se tale prassi sia da ritenersi conforme al dettato della legge e del Regolamento CNF sulla Difesa di Ufficio.

La risposta al parere richiesto non può prescindere dalla analisi delle norme di fonte primaria e regolamentare che indicano i criteri per la designazione dei difensori di ufficio.

L'art. 29 delle disp. di att. al c.p.p., così come modificato dall'art. 1 del d.lvo 6/2015, onera il CNF della predisposizione e dell'aggiornamento, con cadenza trimestrale, dell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio. L'art. 97 comma 2 del c.p.p. così come novellato dal richiamato testo normativo, stabilisce che il difensore di ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 29 disp. att. al c.p.p. I Consigli degli Ordini circondariali predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta della autorità giudiziaria; il CNF fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e alla reperibilità. L'art. 12 del Regolamento del CNF sulla Difesa di Ufficio definisce al comma 1 lettera b) il criterio della reperibilità attraverso la predisposizione di liste diverse per indagati o

imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero. L'art. 15 comma 2 lettere a) e b) del citato Regolamento stabilisce che i Consigli dell'Ordine circondariali devono dotarsi di una lista liberi e di una lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti. La previsione delle liste risponde alla esigenza della autorità giudiziaria, di poter disporre, per le diverse tipologie di procedimenti, di una rosa di difensori che, con riferimento al turno giornaliero riferibile anche alle sostituzioni, hanno l'obbligo di essere reperibili nel caso di assenza del difensore di fiducia o di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. In buona sostanza, secondo la lettera dell'art. 97 comma 4 c.p.p. e dell'art. 15 del Regolamento CNF, la turnazione giornaliera serve a "coprire" la necessità di designazione di un difensore di ufficio che sostituisca il difensore assente, versando quindi in ipotesi diversa dalla designazione ex art. 97 comma 1 c.p.p., che interviene nel caso in cui l'imputato sia rimasto privo del difensore per revoca, rinuncia, incompatibilità di cui all'art. 106 c.p.p., ovvero per rifiuto o abbandono di difesa ai sensi dell'art. 105 c.p.p.

Ciò premesso la garanzia di reperibilità, che è preciso dovere deontologico del difensore inserito nelle liste richiamate e nella turnazione giornaliera, non può essere inteso quale obbligo generalizzato di "piononamento" delle aule di udienza da parte del difensore di ufficio, pronto ad intervenire se e qualora si realizzi la condizione di momentanea assenza del difensore, laddove non si ritenga integrata la ipotesi di rifiuto o abbandono della difesa che, diversamente, ai sensi dell'art. 105 c.p.p, comporterebbe la nomina di un nuovo "titolare" della difesa di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. All'evidenza il concetto di reperibilità deve essere correttamente declinato nell'obbligo, per il difensore di ufficio inserito nella apposita lista e con riferimento alla turnazione giornaliera, di immediata rintracciabilità e tempestiva disponibilità a recarsi presso la sede ove la sua presenza sia richiesta. La condizione ipotizzata nel parere proposto dalla Camera Penale di Messina, di un difensore di ufficio chiamato a presenziare in aula- spesso inutilmente - sulla base della mera eventualità che sia assente taluno dei difensori nei processi inseriti nel ruolo di udienza, non risponde ad alcuno dei criteri che il CNF è chiamato annualmente ad individuare e si appalesa fortemente lesivo della dignità e della stessa funzione del difensore di ufficio, il cui ruolo rappresenta fondamentale garanzia di difesa tecnica per coloro che ne siano anche solo momentaneamente privi, in ragione della temporanea assenza del difensore di fiducia o di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p.

Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 19 marzo 2021

* * *

Quesito. *Il COA di Cagliari ha formulato i seguenti quesiti: “1. Se il termine per la presentazione della domanda di permanenza nell’elenco, ai sensi dell’art. 6 citato, per coloro che sono stati inseriti nell’elenco nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 d. lgs. 6/2015, scada il 31.12.2016 come parrebbe dal tenore letterale della norma; 2. se, al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze necessarie a soddisfare il requisito di cui al richiamato art. 5 regolamento citato, sia necessario produrre i verbali di udienza comprovanti la presenza del difensore o se tale presupposto per la permanenza possa essere soddisfatto a mezzo autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; 3. se il termine biennale di cui all’art. 9, comma 3 regolamento citato, si applichi anche agli avvocati già inseriti nell’elenco nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 d. lgs. 6/2015 e se quindi questi debbano necessariamente attendere il 2017 per ottenere la cancellazione.”.*

Risposta. La Commissione ha richiesto orientamenti in merito alla Commissione difesa d’ufficio, alle cui conclusioni si riporta, rendendo risposta nei termini seguenti.

Con riferimento al termine di presentazione della domanda volta all’ottenimento della permanenza nell’elenco, il termine entro il quale l’iscritto dovrà comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento CNF, è stata individuata nel 31.12.2016

Per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento CNF, l’iscritto già inserito potrà presentare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 fermo restando che il COA potrà adeguatamente verificare quanto autocertificato dall’istante.

Il termine biennale di cui all’art. 9, comma 3 regolamento CNF si applica anche agli avvocati già inseriti nell’elenco nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 d. lgs. 6/2015 ad eccezione delle richieste di cancellazione volontaria per cui non è necessario attendere il biennio.

Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere del 19 ottobre 2016, n. 96

* * *

Quesito. *Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Tivoli chiede: “al fine di valutare le richieste di inserimento nell’elenco dei Difensori d’Ufficio (limitatamente al 97 1° co. Cpp) avanzate dagli Avvocati Stabiliti, per emettere il relativo parere, si vuole conoscere l’orientamento del CNF ovvero se possono essere ancora iscritti limitatamente al 97 1° co. Cpp.”.*

Risposta. La risposta è resa nei seguenti termini.

Ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 2/2/2001 n. 96, gli avvocati c.d. stabiliti, nell'esercizio dell'attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato.

L'avvocato stabilito gode di uno status abilitativo limitato, essendo richiesta l'integrazione dei poteri mediante affiancamento ad un professionista abilitato, per quanto attiene l'attività giudiziale.

La difesa d'ufficio, costituendo tipica attività giudiziale nell'ambito penale, postula necessariamente una piena capacità processuale tale da consentire di esercitare senza limiti tutti i diritti e le facoltà proprie dell'attività di difensore; piena capacità che è sicuramente carente nell'avvocato stabilito.

La limitazione dello stato abilitativo professionale negli avvocati stabiliti induce, dunque, a ritenere l'insussistenza di quelle competenze specifiche che, secondo l'espresso criterio di cui all'art. 97 c.p.p., presiedono alla formazione degli elenchi dei difensori d'ufficio per l'iscrizione ai quali è necessario quel "quid pluris" costituito dal conseguimento dell'attestazione di idoneità rilasciato dal C.O.A.

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 16 marzo 2016, n. 30

* * *

Il COA di Urbino ha formulato richiesta di parere sui seguenti quesiti:

(...)

2. La richiesta di iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio deve essere deliberata dal CNF al quale il Consiglio dell'Ordine circondariale di appartenenza del richiedente invia parere ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter D. Lgs. 06/2015? Oppure è il COA che delibera detta iscrizione?

La risposta è resa nei termini seguenti.

(...)

In riferimento al secondo quesito, si evidenzia quanto appresso.

All'art. 16 della l. 247/2012 il legislatore statuisce l'onere in capo al governo, entro i due anni dall'entrata in vigore della predetta legge, di emanare un Decreto legislativo, sentito il parere vincolante del CNF, circa il riordino della disciplina della difesa di ufficio, provvedendo, altresì, a dettare i principi nonché i criteri direttivi cui l'esecutivo dovrà attenersi.

Ciò posto, in data 30.1.2015 è stato emanato il D. Lgs. n. 6/2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 5.2.2015 ed entrato in vigore il 20.2.2015, recante “riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247” il quale ha provveduto a riordinare, modificare e disciplinare in modo compiuto e preciso le modalità ed i requisiti per procedere all’iscrizione all’elenco degli elenchi di difensori di ufficio.

In particolare, le nuove disposizioni contenute nel predetto D. Lgs. prevedono che l’elenco dei difensori d’ufficio (tenuto, ai sensi dell’art. 15 l. 247/2012, presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al CNF la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.

Invero, all’art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 6/2015 è previsto che “Il Consiglio nazionale forense predisporre e aggiorna, con cadenza trimestrale, l’elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio”.

Si stabilisce, quindi, che il CNF provveda sulla richiesta di iscrizione previo parere del locale Consiglio dell’ordine di appartenenza. L’art. 1, comma 1-ter del D. Lgs. n. 6/2015 dispone che “la domanda di inserimento nell’elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense”.

Una volta all’anno, gli avvocati iscritti, qualora vogliano mantenere la loro iscrizione presso il predetto elenco, dovranno presentare al CNF la documentazione comprovante l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale ovvero “partecipazione ad almeno 10 udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio”.

A ciò si aggiunga che con il “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” approvato dal CNF nella seduta del 22.05.2015, pubblicato sul sito istituzionale del CNF in data 10.06.2015 ed entrato in vigore in data 10.07.2015, all’art. 4 rubricato “Domanda di inserimento nell’elenco nazionale” stabilisce che la domanda di inserimento nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio presso il CNF va presentata al COA di appartenenza il quale, verificata la sussistenza dei requisiti all’uopo richiesti dal D. lsg 6/2015, trasmette, entro trenta giorni successivi la ricezione della predetta documentazione unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, al CNF.

Sarà a tutti gli effetti il CNF a deliberare in merito alla richiesta di iscrizione presentata. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter, d. lgs. 6/2015 "avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199".

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 88

* * *

Quesito. *L'Ordine degli Avvocati di Venezia formula il seguente quesito: può un difensore inserito nell'elenco unico nazionale chiedere (e se sì, come) di essere inserito esclusivamente nella lista detenuti / atti urgenti, ovvero nella lista liberi / non urgenti. Poiché ci sono giunte diverse interpretazioni da altri Ordini del Veneto, vorremmo avere una "interpretazione autentica".*

Risposta. La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.

Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 6/2015, pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015, l'elenco dei difensori d'ufficio è unificato su base nazionale e spetta al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni ed al periodico aggiornamento.

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 ha adottato il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco unico nazionale ritenendo che ogni Consiglio dell'Ordine circondariale ovvero distrettuale possa "operare una suddivisione in liste dell'elenco dei difensori di ufficio iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco unico nazionale". Il Cnf ha individuato le seguenti liste: a) lista liberi; b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti; c) lista difensori di ufficio per minorenni liberi; d) lista difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti; e) lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del Magistrato o Tribunale di Sorveglianza.

In aggiunta, nel regolamento è stato stabilito che i Consigli dell'Ordine ove ha sede il Tribunale Militare o la Corte d'Appello Militare possono dotarsi di una lista di difensori di ufficio che dichiarino di possedere una specifica competenza nei procedimenti militari.

Va precisato che ove si tratti di Consiglio dell'Ordine Circondariale lo stesso dovrà dotarsi delle liste di cui alle lettere a) e b), mentre in caso di Consiglio dell'Ordine Distrettuale dovranno essere presenti tutte le predette liste ivi compresa, ove esistente, quella relativa all'ambito militare.

Per quanto attiene alle modalità di inserimento in una o più liste di difensori di ufficio rileva quanto segue.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 97, comma 2, c.p.p. e 29, commi 1, 1 bis e 1 ter disp. att. c.p.p., la domanda di inserimento dell'avvocato nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, va presentata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza che, previa verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti, trasmette la documentazione unitamente ad un suo parere al Consiglio Nazionale Forense, che successivamente adotta ogni decisione in ordine alla iscrizione del richiedente.

In modo analogo, anche per quanto attiene la permanenza nell'elenco unico nazionale, l'Avvocato iscritto presenta al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello del suo inserimento nel predetto elenco, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza. Il Consiglio dell'Ordine, quindi, trasmette, unitamente ad un suo parere, la predetta documentazione al Consiglio Nazionale Forense, che successivamente adotta ogni decisione in ordine alla permanenza del richiedente nelle liste di riferimento.

Chiarito quanto sopra, non vi sono disposizioni ostative alla richiesta di inserimento solamente ad una o più liste tra quelle previste, secondo le modalità sopra richiamate.

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 94

* * *

Il COA di Arezzo ha formulato richiesta di parere sui seguenti quesiti: In riferimento al D.lgs. 30.01.2015 n. 6, recante il riordino della disciplina della difesa d'ufficio ex art. 16 L. 247/12, si chiede di chiarire se l'avvocato, già in possesso dei requisiti per l'inserimento nel relativo elenco in base alla normativa previgente, abbia maturato un diritto quesito e, quindi, abbia comunque titolo all'iscrizione, pur avendo presentato la domanda successivamente al 20.02.2015, data di entrata in vigore del D.lgs 6/2015. Il problema si pone in particolare con riferimento alla lettera dell'art. 1 del D.lgs 30/01/2015 n.6 laddove prescrive che l'inserimento nell'Elenco è disposto sulla base della "partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore con superamento di esame finale". Invero, prosegue il COA richiedente, molti Colleghi hanno frequentato i corsi per difensore di ufficio tenuti secondo la precedente normativa e conseguito i relativi attestati, maturando, alla data del 20.02.2015, requisiti per l'iscrizione all'elenco dei difensori di ufficio.

Si chiede, inoltre di indicare cosa si intenda per “idonea documentazione” atta a comprovare la esperienza nella materia penale richiesta invece dalla lettera b dell’art. 1 del D. lgs in commento unitamente alla iscrizione quinquennale. Ciò al fine di permettere ai Consigli degli ordini chiamati, ai sensi dell’art. 1 ter del D. Lgs 30.01.2015 n. 6, a esprimere un parere al CNF, di adottare valutazioni uniformi.

In risposta al primo dei due quesiti proposti dal COA di Arezzo, soccorre l’art.12 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, approvato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 22 maggio 2015, pubblicato sul sito istituzionale del CNF in data 10.06.2015 ed entrato in vigore il 10.07.2015, recante “norma transitoria sul percorso formativo e sull’esame di idoneità”. A mente della norma de qua “entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’avvocato che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio e che abbia partecipato, negli ultimi tre anni, ad un corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale di almeno 60 ore di cui all’art 29 comma 1-bis lettera a) nella formulazione del testo previgente, può essere ammesso all’esame finale di cui all’art. 3 del presente regolamento qualora dimostri la frequenza di un corso formativo integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 – bis dell’art. 29 disp. att. c.p.p.

Il suddetto esame di verifica finale di cui all’art. 3 dovrà essere superato entro sei mesi dal completamento del percorso formativo di cui al comma 1 del presente articolo”.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che l’avvocato in possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio in base alla previgente normativa, ma che non ha provveduto all’iscrizione al predetto elenco nel termine previsto per l’entrata in vigore del D. Lgs. 6/2015 (ovvero 20.02.2015), non acquisisce il diritto quesito di iscrizione al predetto elenco.

Diversamente, il succitato art. 12 richiede il superamento dell’esame di verifica finale, da sostenersi e superare entro e non oltre sei mesi dalla conclusione di un corso formativo integrativo in materia penale per un monte ore non inferiore a 30. Ciò solo nel caso in cui l’avvocato abbia partecipato negli ultimi tre anni ad un corso di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale per almeno 60 ore.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia chiarire cosa debba intendersi per idonea documentazione atta a dimostrare la maturazione di esperienza da parte dell’iscritto in materia penale di cui all’art. 1, comma 1 bis, lett. b, D. Lgs. n.

6/2015, può ragionevolmente ritenersi che possa estendersi al requisito di cui all'art 1, comma 1 bis, lett. b del D. Lgs n. 6/2015 quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1 quater, lett. b, della predetta normativa.

Invero, all'art. 1, comma 1 quater, della norma di riferimento è previsto che, ai fini della permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto presso il CNF, oltre a non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento (lett. a), occorre che l'iscritto dimostri di aver coltivato un'esperienza continuativa nel settore penale. L'esercizio continuativo dell'attività di cui sopra può ritenersi dimostrato attraverso la partecipazione ad almeno dieci udienze camerali ovvero dibattimentali in un anno, con esclusione di quelle di mero rinvio.

Analogamente, trattandosi anche nel caso di cui al comma 1 bis, lett. b, dell'art. 1 D. Lgs n. 6/2015 di dover provare una fattiva e persistente esperienza nel settore penale, si ritiene che il requisito di "adeguata documentazione" richiesta in tal caso possa definirsi soddisfatto mediante la prova di partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per ciascun anno con esclusione di quelle di mero rinvio.

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 66

* * *

Quesito. L'Associazione Forense "Nuova Camera Penale di Messina" chiede parere sul seguente quesito: "se nella nuova formulazione dell'articolo 29 disp.att. c.p.p. introdotto dal d. L.vo n.6/15, in tema di difesa di ufficio, la legittimazione ad organizzare il corso per difensori di ufficio spetti ad una locale Camera Penale Territoriale (Camera penale territoriale, anche autonoma e indipendente) o alla Camera Penale territoriale aderente all'unione delle camere Penali Italiane."

Risposta. La risposta al quesito deve trarre origine dalla interpretazione dell'articolo 29 disp. att. c.p.p, come novellato, il cui testo, nell'indicare i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei difensori disponibili ad assumere difese d'ufficio, recita alla lettera a) del comma 1-bis: "partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine circondariale o da una Camera Penale territoriale o dall'Unione delle Camere Penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale".

Il Legislatore in materia di formazione professionale, dovendo individuare i soggetti titolati a svolgere attività formativa ha adottato criteri tali da prevedere per i soggetti non istituzionali una previa verifica di idoneità.

Ad esempio, la Legge 31-12-2012, n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, all'art. 43, disciplinando la materia dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato individua tra gli organizzatori degli eventi formativi, oltre agli Ordini, associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale.

Con riferimento specifico al settore della formazione professionale continua, inoltre, il Regolamento CNF n. 6/2014, adottato in attuazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 247/12, disciplina nel proprio Titolo IV (artt. 16 ss.) le modalità di accreditamento degli eventi formativi, secondo un sistema articolato in Commissioni territoriali e nella Commissione centrale per l'accreditamento, istituita presso il CNF. L'art. 20 del medesimo Regolamento detta una serie di criteri per l'accreditamento, incentrati sulla rigorosa previa verifica della qualità dei contenuti dell'evento formativo. L'art. 9 del medesimo Regolamento prevede inoltre, con disposizione di carattere generale, che “per l'accreditamento delle attività di formazione continua previste dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative”.

Si può quindi osservare che, in conformità dei principi vigenti in materia, la normativa individua gli enti idonei alla formazione:

- previa valutazione di idoneità;
- nel rispetto della garanzia di libertà e pluralismo.

Ciò posto può affrontarsi lo specifico compito interpretativo in relazione significato attribuito dal Legislatore alla indicazione soggettiva contenuta nel citato articolo 29 disp. att. c.p.p .

Se non possono sorgere problemi in relazione agli Ordini e alla dall'Unione delle Camere Penali Italiane diversa è la situazione che si prospetta in relazione alla dicitura “Camera Penale territoriale”.

Tale locuzione da un punto di vista lessicale e logico individua nella corrente accezione le Camere Penali territoriali che aderiscono all'Unione Nazionale.

Ciò costituisce per altro un elemento non decisivo desumendosi dallo Statuto stesso dell'UCPI, art.1, la possibile esistenza sul territorio di Camere Penali non aderenti alla stessa.

Ove però l'articolo 29 disp. att. c.p.p. dovesse interpretarsi come genericamente riferito a qualsivoglia associazione alla sola condizione che abbia adottato questa

denominazione i criteri di ordine generale sopra individuati verrebbero entrambi violati.

In primo luogo, sotto il profilo della previa valutazione della idoneità perché nessun vaglio sarebbe ammesso se non quello riferito alla denominazione.

Sotto il profilo della garanzia di libertà formativa perché verrebbero del tutto irragionevolmente esclusi tutti gli altri soggetti associativi o commerciali che ritenessero di offrire formazione specifica.

L'interpretazione logica della norma, che pure può sollevare legittimi dubbi, alla luce dei principi che regolano la materia porta a ritenere che l'indispensabile valutazione compiuta in merito alla idoneità sia stata fatta dal Legislatore apprezzando e valutando il ruolo fino ad oggi svolto dall'UCPI anche alla luce dei contenuti del suo Statuto e della regolamentazione ad essa interna relativa alla materia trattata.

Ne discende che, secondo il Legislatore, solo quelle associazioni territoriali denominate "Camera Penale" aderenti all'Unione, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto della stessa, assicurano in via presuntiva la sussistenza di requisiti di idoneità essendosi uniformate a detto Statuto per quanto concerne "gli scopi e i principi informativi".

L'UCPI e le Camere Penali ad essa aderenti sono dotate, tra l'altro, di un Regolamento che disciplina l'attività formativa al quale può farsi agevole riferimento al fine di valutarne l'idoneità ai fini di interesse.

In tal senso è da intendersi la scelta del Legislatore che ha così voluto specificamente identificare i soggetti idonei a tenere i corsi in materia di difese di ufficio.

Detta scelta legislativa importa che, allo stato, non vi siano altri soggetti legittimati. A rafforzare tale già evidente conclusione si può richiamare la previsione statutaria dell'UCPI che esclude la possibilità di adesione all'Unione, nella stessa realtà territoriale, di più di una Camera Penale.

I dubbi che possono sorgere in relazione al rispetto della garanzia di libertà formativa non possono essere superati in sede interpretativa in assenza della previsione di espliciti criteri alternativi, di competenza e di merito, per la individuazione di eventuali soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati.

Il quesito proposto è pertanto da risolversi nei seguenti termini.

Il riferimento alla "Camera penale territoriale" contenuto nell'articolo 29 disp. att. c.p.p. come novellato dal d.L.vo n. 6/15 è da intendersi nella volontà del Legislatore

come riferito esclusivamente alle Camere Penali Territoriali aderenti all'Unione Camere Penali Italiane.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 57

* * *

Quesito. *Il COA di Pescara chiede di conoscere se l'attestato sull'assolvimento dell'obbligo formativo costituisca requisito per l'iscrizione in tutti gli elenchi previsti da specifiche normative, in particolare quelli per le difese di ufficio e per la difesa dei non abbienti.*

Risposta. Va premesso che i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio ovvero dei non abbienti, sono stabiliti da specifici atti normativi. In questi è sempre fatto riferimento alla necessità di formazione specifica per l'Avvocato. In alcuni casi il requisito dell'adempimento dell'obbligo formativo formazione è alternativo, ovvero è implicito, nell'anzianità d'iscrizione all'Albo o nella acquisizione del titolo di specialista.

L'attestato sull'assolvimento dell'obbligo formativo costituisce vero e proprio titolo per la presentazione della domanda, in questo senso può ritenersi che l'attestato di cui all'art. 24, comma 6 del Regolamento CNF n. 6/14, relativo alla formazione continua, possa costituire requisito, rectius prerequisito, per l'iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative. Ciò in quanto la formazione continua di cui al citato Regolamento attiene ad un obbligo generale, specificamente previsto dalla Legge Professionale, gravante sull'Avvocato al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse dei clienti e dell'Amministrazione della giustizia. Tale tipo di formazione, non specifica, non può sussumersi a quella richiesta come requisito per l'iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative, che al contrario deve avere il carattere della specificità. Il professionista, che voglia essere iscritto in un elenco, dovrà pertanto dimostrare sia i titoli (iscrizione all'Albo, assolvimento dell'obbligo formativo, ecc.), sia il possesso dei requisiti ulteriori richiesti dalla normativa di riferimento (aggiornamento, competenza e qualifica).

Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 20 febbraio 2015, n. 20

Gli orientamenti espressi dalla Commissione del Consiglio Nazionale Forense in materia di difese di ufficio

(non pubblicati nella banca dati deontologica)

* * *

Estratto del verbale della riunione della Commissione del 30 marzo 2016

OMISSIS

- COA di Chieti: con mail dell'11.12.2015 inviata alla casella di posta elettronica affarigenerali@pec.cnf.it, chiede *“Se ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 2, lett. b e 4 comma 3 del Regolamento CNF difese di ufficio 22.05.2015, sia positivamente valutabile l'attività dell'iscritto che attesti lo svolgimento pluriennale della funzione di VPO o GOT in materia penale, in luogo di quello testualmente ivi previsto, atteso che dal testo normativo, pur essendo inserita la specifica indicazione della valida esperienza come sostituto processuale ai fini del computo minimo di udienze, nulla si dice con riferimento alla posizione dei GOT e VPO”*;
- COA di Tivoli: con mail del 02.11.2015 inviata alla casella di posta di posta elettronica affarigenerali@pec.cnf.it, chiede *“al fine di valutare le richieste di inserimento nell'elenco dei difensori di ufficio (limitatamente al 97, comma 1, c.p.p.) avanzate dagli avvocati stabiliti, si vuole conoscere l'orientamento del CNF ovvero se possono essere ancora iscritti limitatamente al 97, comma 1, c.p.p.”*;

La Commissione dopo ampia discussione:

- circa il quesito posto dal COA di Chieti ritiene che la base normativa conferente (d. lgs. 31.01.2015, n. 6) non autorizza ad estendere i requisiti stabiliti legislativamente ed in presenza dei quali l'avvocato istante può essere inserito nelle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio.

Nello specifico l'art. 1 del decreto legislativo 31.01.2015, n. 6 nonché l'art. 1, comma 2 e 3 del Regolamento CNF per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio stabiliscono che per essere inserito nell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio il richiedente avvocato deve dimostrare

- di aver partecipato ad un corso un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale, della durata di almeno 90 ore, organizzato a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dal

COA di appartenenza ovvero dalla Camera penale territoriale ovvero dall'Unione Camere Penali Italiane con relativo superamento dell'esame finale;

- di aver partecipato ad almeno dieci udienze penali, camerale o dibattimentali anche quale sostituto processuale, nell'anno solare precedente la richiesta, e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.

Non rileva, dunque, la dimostrazione di diversi requisiti quali l'anzianità di iscrizione nell'albo degli avvocati ovvero lo svolgimento di attività quale Vice Procuratore Onorario non previsti dalle norme *de quibus* né dunque valutabili.

- con riferimento al quesito pervenuto dal COA di Tivoli, questa Commissione reputa che gli avvocati stabiliti, non ancora integrati, non possano essere iscritti nelle liste di cui all'art. 97, comma 1, c.p.p. e ciò in quanto a norma dell'art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell'esercizio dell'attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un'intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.

Ne consegue che l'avvocato stabilito possiede uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un'integrazione di poteri, realizzata con l'affiancamento a professionista abilitato.

La difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, costituiscono attività giudiziali, per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell'interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato.

Questa Commissione, pertanto, ritiene di poter confermare quanto già sostenuto dalla Commissione consultiva, seppur sollecitata per diversa ragione, nel parere n. 39 reso in data 21.05.2014².

² **Quesito.** Il COA di Massa Carrara chiede: "*se l'abogado, iscritto da due anni nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti, possa essere iscritto nell'Elenco degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 81 del DPR 115/2002 e successive modifiche*".

Risposta. Va, innanzi tutto, evidenziato che ai sensi dell'art. 6 L. n. 96/01 per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. A norma del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell'esercizio dell'attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un'intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.

Ne consegue che l'avvocato stabilito possiede uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un'integrazione di poteri, realizzata con l'affiancamento a professionista abilitato.

ORIENTAMENTI SU QUESITI POSTI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DELLA RETE DEI REFERENTI TERRITORIALI SVOLTASI IN DATA 30 E 31 OTTOBRE 2019.

1. Problematiche relative alla difesa di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile.

1.1. *Se è condizione necessaria per la iscrizione nella lista distrettuale per le difese di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile essere inseriti nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.*

Al quesito deve darsi risposta negativa. La difesa di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile è regolamentata nell'art. 15 del d. lvo 272/1989 che espressamente prevede le modalità e i presupposti per essere inseriti nelle liste tenute dai Consigli dell'Ordine Distrettuali. La citata norma stabilisce che si possa essere ammessi alle liste previa frequentazione di specifico corso organizzato dal Consiglio dell'Ordine Distrettuale di concerto con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Procuratore Generale presso il Tribunale dei Minorenni, ovvero fornendo prova di esercizio non saltuario della professione avanti agli Organi della Giustizia Minorile. Il d. lvo 6/2015, che in attuazione dell'art. 16 della legge 247/2012 ha riformato i criteri di accesso e di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, oggi tenuto dal CNF, non contiene espressa abrogazione dell'art. 15 del d. lvo. 272/89 che infatti in alcun modo viene richiamato. Ciò comporta che non è possibile, allo stato, estendere la normativa di cui al d.lvo 6/2015 all'art. 15 del d. lvo. 272/89 e quindi alla difesa di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile che, essendo oggetto di previsione contenuta in fonte di rango primario,

La difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, costituiscono attività giudiziali, per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell'interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato.

Orbene, dovendo l'avvocato stabilito agire d'intesa con altri avvocati, esplicherebbe una difesa limitata tale da indurre a ritenere l'insussistenza, in capo al professionista, di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d'ufficio, quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per l'iscrizione ai quali è prevista l'attestazione di specifica competenza riconosciuta dai C.O.A.

A prescindere da tali considerazioni è da aggiungere che l'iscritto da due anni all'Albo ordinario non sarebbe da considerarsi in possesso dei requisiti di anzianità (sei anni) richiesti dall'art. 81. Se l'abogado fosse parificato a un iscritto all'Albo, questi mancherebbe del requisito dell'anzianità essendo, come risulta dalla richiesta di parere, iscritto da soli due anni. In ragione di quanto sopra esposto, deve tuttavia ritenersi che, con riferimento all'avvocato stabilito, il termine a quo per il computo del sessennio ai fini dell'iscrizione negli elenchi per la difesa d'ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato decorra in ogni caso a partire dall'avvenuta integrazione nell'Albo, allo scadere del triennio di stabilimento (o dall'avvenuto riconoscimento del titolo straniero, previo esame da sostenersi dinanzi al Consiglio nazionale forense).

Parere del Consiglio nazionale forense 21-05-2014, n. 39

conserva autonoma regolamentazione. Il CNF, valutata la necessità di garantire anche alla difesa di ufficio avanti alla Giustizia Minorile, i requisiti di natura deontologica e di competenza, ha elaborato una modifica legislativa dell'art. 15 del d.lvo 272/89 che preveda l'estensione dei requisiti di formazione continua, la previsione del presupposto ostativo per coloro che abbiano riportato nei cinque anni antecedenti la domanda sanzione definitiva superiore all'avvertimento, e la verifica annuale dei requisiti attraverso il controllo in sede di domanda di permanenza nell'elenco unico.

1.2. Viene avanzata proposta di gestione autonoma da parte degli Ordini Circondariali dei turni della lista distrettuale della difesa di ufficio per i minorenni (Ordine di Brescia).

Alla proposta allo stato non può darsi seguito atteso che all'art. 15 del Regolamento è stabilito che la gestione delle liste dei difensori avanti alle Autorità Giudiziarie in sede distrettuale è di competenza dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati Distrettuali.

1.3. Viene rilevata la difficoltà di raggiungere i requisiti indicati nelle linee guida per la permanenza nelle liste distrettuali per i minorenni in quanto frequentemente accade che nel corso dell'anno i difensori di ufficio non vengano designati nei procedimenti minorili, nonostante regolarmente iscritti nella lista distrettuale; problema che deriva anche dai criteri di nomina che fanno riferimento alla prossimità della sede della autorità giudiziaria del luogo ove si svolge il processo, quindi con sostanziale esclusione dei difensori dei Fori Circondariali (Ordine di Piacenza).

Allo stato il problema deve ritenersi non attuale atteso che, come evidenziato nella risposta al quesito sub a), non si ritiene possibile, per le ragioni evidenziate e qui richiamate, estendere l'istituto della permanenza alla difesa di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile. Quanto alla problematica relativa alla "rotazione" delle nomine dei difensori di ufficio provenienti dagli Ordini Circondariali, effettivamente il tema è stato già oggetto di segnalazione. Il Consiglio Nazionale Forense, alla seduta del 12 luglio scorso, in merito ai criteri per la nomina dei difensori di ufficio, ha stabilito che "nel processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli che abbiano chiesto di essere inseriti nelle rispettive liste, saranno individuati in relazione alla appartenenza del Foro nel cui Distretto è stato commesso il reato ovvero, in mancanza di questa, attingendo alla lista tenuta dall'Ordine Distrettuale di residenza dell'indagato" (punto 4 del deliberato pubblicato sul sito del nell'area dedicata alla difesa di ufficio).

1.4. Si chiede della possibilità di computare gli interrogatori ed altri atti garantiti (ad es. perquisizioni, sequestri ecc.) nella valutazione dell'esercizio non saltuario della professione avanti agli organi della giustizia minorile e ai fini della permanenza nella lista distrettuale per la difesa di ufficio avanti agli organi per la giustizia minorile (Ordine di Torino).

Quanto alla permanenza si ribadisce quanto oggetto di risposta ai quesiti sub a) e c). I Consigli degli Ordini degli Avvocati Distrettuali, che hanno la gestione delle liste dei difensori di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sulla difesa di ufficio, sono in effetti tenuti a valutare anche le richieste di inserimento di coloro che non abbiano frequentato il corso di formazione ma che attestino l'esercizio della professione "non saltuario" avanti agli Organi della Giustizia Minorile (art. 15 d. lvo 272/89). Il Consiglio Nazionale Forense aveva in proposito fornito alcune indicazioni contenute nelle "linee guida" (ora non più vigenti) che individuavano, in assenza di indicazioni specifiche contenute nel richiamato art. 15 d. lvo 272/89, il requisito dell'"esercizio non saltuario" "nella partecipazione ad almeno due udienze avanti agli Organi della Giustizia Minorile". Ricevuta già al tempo sollecitazione da parte di taluni Ordini Distrettuali circa la possibilità di considerare, ai fini della integrazione del requisito, anche la partecipazione ad atti garantiti, la Commissione, avuto riguardo alla concentrazione su un'unica Autorità Giudiziaria dell'esercizio dell'attività difensiva in favore di imputati e indagati minorenni, e alla conseguente minore frequenza del difensore relativamente alla partecipazione alle udienze, aveva fornito parere favorevole al computo dell'attività ai fini dell'inserimento nella lista , oltre che della partecipazione alle udienze che non siano di mero rinvio, anche alla partecipazione ad atti garantiti. Allo stato quindi si esprime parere favorevole.

2. Gestione e contenuto delle liste tenute dai Consigli dell'Ordine di cui all'art. 15 Regolamento.

2.1. Facoltà per il Consiglio dell'Ordine di istituire un'unica lista che raccolga la difesa di ufficio di indagati e imputati liberi e quella per indagati e imputati arrestati e per gli atti urgenti (Ordine di Ragusa).

L'art. 15 del Regolamento prevede che il Consiglio dell'Ordine debba dotarsi di due liste: la lista liberi e la lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti. Nel corso del confronto con la rete dei Colleghi Consiglieri dell'Ordine Referenti per la Difesa di Ufficio, è emersa una sostanziale diversità dei

territori, anche in relazione al numero degli iscritti nell'elenco dei difensori di ufficio, per cui si è data indicazione di elasticità rispetto al dato regolamentare per garantire il rispetto delle peculiarità dei diversi Fori. Si ritiene pertanto di fornire risposta positiva al parere.

2.2. Si chiede se un singolo iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine di essere inserito solo nella lista soggetti liberi e non in quella dei soggetti arrestati e relativa agli atti urgenti (Ordine di Ragusa).

Qualora il Consiglio dell'Ordine sia dotato di più liste, all'iscritto deve ritenersi consentito di scegliere in quale lista essere inserito, quindi la risposta al parere è positiva.

2.3. Individuazione del corretto metodo per attingere alle rispettive liste: in particolare viene chiesto se il criterio debba essere di natura oggettiva o soggettiva, ovvero con riguardo a indagato e imputato detenuto, con la conseguenza che al soggetto indagato o imputato detenuto dovrà essere necessariamente assegnato un difensore di ufficio selezionato dalla lista arrestati, detenuti, atti urgenti; ovvero se si dovrà avere riferimento alla natura urgente dell'atto secondo un criterio oggettivo (es. per un incidente di esecuzione per soggetto detenuto a seguito di sentenza definitiva, ovvero soggetto detenuto ma per altra causa, ovvero detenuto per la causa per cui è processo ma quando il difensore si trovi nominato (ad es. per rinuncia o revoca del difensore di ufficio) in un momento in cui non vi sia il compimento di atti urgenti (Ordine di Rimini).

L'art. 15 del Regolamento al comma lettera b) riunisce, nella rispettiva lista, "arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti"; deve ritenersi pertanto corretta e maggiormente aderente al dato testuale, l'interpretazione che dà priorità al concetto di urgenza, con conseguente riferimento alla natura urgente dell'atto secondo un criterio oggettivo.

2.4. Viene chiesto se, oltre alle liste previste dall'art.15 del Regolamento per la difesa di ufficio, non sia opportuno consentire la possibilità per il Giudice di sostituire il difensore di ufficio nominato ex art. 97 comma 1 c.p.p., ma che reiteratamente non si presenti in udienza ai sensi dell'art. 97 comma 5 c.p.p. con il difensore nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione del difensore non comparso che dovrà quindi proseguire nella difesa e partecipare alle successive udienze (Ordine di Locri).

Si ritiene di dare risposta negativa al quesito, perché la soluzione non appare compatibile con le norme di legge e regolamentari che governano la difesa di ufficio. Infatti in caso di reiterata assenza del difensore il Giudice, valutata la integrazione della fattispecie di cui all'art. 105 c.p.p. (abbandono di difesa) potrà procedere con la nomina di altro difensore ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. sostituendo il difensore di ufficio per giustificato motivo come previsto dall'art. 97 comma 5 c.p.p. La sostituzione in maniera "stabile" del difensore di ufficio non può essere riferita alla figura del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. che infatti testualmente recita: "quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 3 c.p.p. non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa (105 c.p.p.), il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile". La figura del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. ha quindi il carattere della urgenza in quanto interviene in caso di assenza del difensore che sia di fiducia o di ufficio, ma non prevede che questi prosegua nel giudizio. Una simile soluzione violerebbe peraltro il principio della immutabilità del difensore di ufficio che ai sensi dell'art. 97 comma 5 può essere sostituito solo per giustificato motivo, ma la sostituzione non potrà prescindere dalla designazione ai sensi dei commi 1 e 2 c.p.p.

E' possibile per il Consiglio dell'Ordine, entro questi limiti, come peraltro già previsto dall'art. 15 del Regolamento, istituire una lista per le sostituzioni urgenti in caso di assenza ovvero mancata partecipazione del difensore di ufficio o di fiducia, senza tuttavia prevedere che il difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. venga designato con carattere di stabilità in sostituzione del difensore assente.

3. Quesiti relativi alla cancellazione volontaria o per mancata presentazione della domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.

3.1. Se un iscritto non presenta domanda di permanenza dopo quanto tempo può essere iscritto di nuovo? E se debba intendersi abrogata la disposizione che prevedeva la necessità di attendere due anni dalla delibera di cancellazione per mancata presentazione della domanda di permanenza (Ordine di Cosenza).

Nel Regolamento, allo stato vigente, non è stata riproposta la norma che prevedeva la impossibilità di iscriversi nuovamente nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, se non fossero trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione volontaria dall'elenco o per la mancata presentazione nei

termini della domanda di permanenza. Sarà pertanto possibile presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento, senza necessità di attendere due anni dalla delibera di cancellazione. Evidentemente qualora la cancellazione sia avvenuta per mancanza dei requisiti la iscrizione, come da regola generale, potrà avvenire solo in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento.

3.2. Richiesta di differimento del termine della presentazione delle domande di permanenza in attesa della attivazione del nuovo GDU (Ordine di Frosinone).

Attesa la impossibilità di accedere alla piattaforma per l'attuazione del nuovo sistema gestionale, il termine per la presentazione delle domande di permanenza nell'elenco unico nazionale per l'anno 2020 è differita al 17 febbraio 2020.

3.3. Decorrenza della cancellazione di ufficio dall'elenco unico ex art. 10 Regolamento (vigente) per mancata presentazione della domanda di permanenza: se debba intendersi dalla formale delibera della Commissione o dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione di cui all'art. 6.

La cancellazione decorre dalla data di delibera della Commissione.

4. Individuazione dell'obbligo di formazione continua.

4.1 Il riferimento al contenuto minimo di cui al richiamo all'art. 12 Regolamento Formazione Continua del (15 crediti annui di cui tre nelle materie obbligatorie) deve intendersi anche con riferimento alla parte che consente la compensazione dei crediti nelle materie non obbligatorie? In caso negativo non si creerebbe una discriminazione fra l'avvocato che può compensare e il difensore di ufficio che non può farlo? (Ordine di Rimini).

L'indicazione regolamentare che richiama l'art. 12 del Regolamento sulla formazione continua trova ragione nella necessità di individuare un criterio certo di valutazione del rispetto dell'obbligo formativo ai fini dell'inserimento e della permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio; infatti la verifica del rispetto del requisito deve necessariamente essere autonoma rispetto alla valutazione del triennio formativo di cui all'art. 12 del Regolamento cit., atteso che la verifica dei requisiti per i difensori di ufficio avviene al momento della iscrizione (che non necessariamente va a coincidere con la fine del triennio formativo di riferimento) e con cadenza annuale al

momento della richiesta di permanenza nell'elenco unico nazionale. Per parte sua l'art. 12 del Regolamento sulla formazione continua prevede un numero necessario di crediti al di sotto del quale non è prevista la possibilità di compensazione, ovvero 12 nelle materie ordinarie e 3 nelle materie obbligatorie (per le quali non è prevista alcun tipo di compensazione). Pertanto il difensore di ufficio non subisce un trattamento deteriore con riferimento alla compensabilità dei crediti, atteso che la necessità di conseguire almeno 15 crediti formativi annui come sopra specificati, quale requisito per essere inseriti ovvero per permanere nell'elenco unico nazionale, coincide con il segmento obbligatorio minimo per il quale non è prevista compensazione prevedendo appunto il Regolamento cir. che ai fini del rispetto dell'obbligo, il professionista deve avere conseguito almeno 15 crediti annui dei 20 previsti, di cui tre nelle materie obbligatorie. Per converso, se per l'inserimento e per la permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, è sufficiente avere conseguito 15 crediti formativi annui di cui tre nelle materie obbligatorie, la norma non deroga alla previsione generale ai fini del rispetto dell'obbligo di formazione continua con riferimento alla verifica triennale, spiegando effetto solo ai fini della difesa di ufficio.

4.2. Modalità di accertamento dell'Obbligo formativo: viene chiesto se si tratta di verifica di cui debba farsi carico l'Ordine di appartenenza del richiedente o se si tratta di dati che possono essere oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (Ordine di Rimini).

Tutti i requisiti devono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000: in proposito, la Commissione, al fine di facilitare l'accesso dei richiedenti e le verifiche del Consiglio dell'Ordine, ha predisposto dei form on line che saranno presenti nella nuova piattaforma gestionale.

5. Orientamenti su quesiti non rientranti nelle macroaree di cui ai punti che precedono.

5.1. Viene segnalata la sostanziale disapplicazione del criterio di prossimità territoriale in caso di migrazione del fascicolo per competenza, con la conseguenza che permane la designazione al difensore di ufficio originariamente nominato anche quando il fascicolo sia trasferito ad altra sede giudiziaria (Ordine di Torino).

La segnalazione trova riscontro in prassi purtroppo frequenti. Peraltro è lo stesso art. 3 del d.lvo 6/2015, recante la rubrica "modifiche all'art. 97 del codice di procedura penale", a prevedere, al comma 2 che è "compito del Consiglio Nazionale Forense fissare, con cadenza annuale, i criteri generali per

la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede del procedimento e della reperibilità”. In ossequio al principio della prossimità della sede del procedimento il , nella seduta del 12 luglio 2019, ha stabilito che, al fine di garantire la effettività della difesa tecnica, in caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti procedurali ad altra autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97 comma 5 c.p.p. Appare opportuno che le violazioni del criterio siano segnalate al affinché possa a sua volta intervenire al fine di garantire il rispetto del criterio stesso.

5.2. Quali udienze possano essere validamente computate ai fini dell’inserimento e della permanenza nell’elenco unico nazionale.

Si ritiene che possano essere validamente computate tutte le udienze, fatte eccezione per quelle di mero rinvio ovvero di smistamento, avanti alle diverse Autorità Giudiziarie. Quindi udienze Giudice di pace (non più di tre), GIP, GUP, Tribunale Monocratico, Tribunale Collegiale, Tribunale del Riesame, Corte di Assise, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Militare, Corte di Appello, Corte di Assise di Appello, Corte di Cassazione.

5.3. Se possano essere validamente computate le udienze nelle quali il richiedente abbia svolto la funzione di VPO o di GOT.

Al quesito deve essere data risposta negativa. Già in precedenza la Commissione aveva espresso parere negli anzidetti termini sulla base della considerazione che il Regolamento ha inteso privilegiare, in sede di valutazione dei corsi di aggiornamento, proprio gli aspetti pratici della professione di avvocato con particolare attenzione alle scelte e alla strategia difensiva [art. 2 comma 1) lettera d)]. Ne consegue che non può essere consentito di computare quelle udienze in cui il richiedente non abbia svolto la specifica funzione di difensore.

* * *

Quesito formulato in data 30 marzo 2020. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, con quesito pervenuto in data 31 marzo 2020, chiede di poter sospendere durante il periodo di emergenza covid-19 la propria attività di controllo sulle domande di permanenza pervenute tramite piattaforma gestionale, atteso che questo non pregiudica in alcun modo i propri iscritti, che continuerebbero a permanere nell’elenco nazionale sino al motivato parere di questo C.O.A. in ordine alla sussistenza dei relativi requisiti per la permanenza nell’elenco ed alla successiva delibera della Commissione Difesa di Ufficio presso il CNF.

Risposta. L'art. 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma primo ha stabilito che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorit  per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”*.

La previsione anzidetta si applica, per quanto di competenza, ai procedimenti amministrativi instaurati presso i Consigli dell'Ordine cos  come presso il Consiglio nazionale forense ([cfr. sul punto la scheda curata dall'Ufficio studi del 18 marzo 2020](#)).

Ci  premesso, l'attivit  di controllo che i Consigli dell'Ordine svolgono sulle domande di permanenza pervenute tramite la piattaforma gestionale   da ritenersi di natura endoprocedimentale dovendo, poi, il Consiglio Nazionale Forense adottare il provvedimento conclusivo del procedimento. In quanto tale, dunque, la predetta attivit  di controllo si intende sospesa nei termini di cui al riportato comma 1 dell'art. 103 cit.

* * *

Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato

Roma, 19 giugno 2020

La Commissione,
vista la richiesta di parere formulata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena avente ad oggetto *“richiesta di parere in merito alla possibilit  dell'Avvocato che sia componente di organi con funzioni legislative di essere esonerato dal produrre l'autocertificazione di aver partecipato ad almeno dieci udienze al fine di mantenere l'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio e nelle liste tenute dai COA circondariali”*

considerato che l'anzidetto quesito   pervenuto alla Segreteria della Commissione in data 15.04.2020 ed esaminata in data odierna a causa della sospensione delle attivit  in ragione della emergenza sanitaria Covid-19

considerato che, sostanzialmente, viene richiesto alla Commissione se l'avvocato iscritto nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, componente di un organo con funzione legislativa, possa permanere nel detto elenco anche in difetto del requisito che richiede di aver partecipato ad almeno 10 udienze, secondo la previsione di cui all'art. 6 comma 1 bis Regolamento CNF sulla Difesa di Ufficio

delibera

di adottare il seguente orientamento.

Il d. Lvo 6/2015 prevede espressamente all'art. 1 comma 1-*quater* che l'esercizio dell'attività professionale nella materia penale, da valutarsi ai fini della permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, debba essere dimostrato attraverso la allegazione della partecipazione ad almeno 10 udienze penali.

L'art. 6 comma 1-*bis* del Regolamento Difesa di Ufficio del CNF stabilisce che l'avvocato il quale intenda permanere nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio debba attestare, mediante autocertificazione, di avere partecipato ad almeno 10 udienze penali di cui non più di tre avanti al Giudice di Pace e non più di due quale difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p..

Sia il D. Lvo 6/2015 che il Regolamento CNF non contemplano alcuna deroga al requisito della dimostrazione dell'esercizio della professione nella materia penale ai fini della permanenza nell'elenco unico, determinata dalla assunzione di una carica politica. Infatti l'art. 9 del Regolamento CNF che regola i casi di sospensione dall'elenco nazionale, al comma 3 prevede una mera ipotesi di riduzione del numero delle udienze pari a **5, esclusivamente in caso di grave malattia, grave infortunio o gravidanza.**

Al quesito deve darsi pertanto risposta negativa.

Quanto al richiamo all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 46 del 25 febbraio 2016, contenuto nella richiesta di parere, si ritiene che l'indicazione relativa al requisito del numero degli "affari" necessari ai fini della prova dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'art. 21 della legge 247/2012, non sia in alcun modo sovrapponibile ai requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio che, in base alle norme sopra richiamate, di cui l'una di fonte primaria, non prevede alcun equipollente alla attestazione della partecipazione alle udienze penali, escludendo pertanto qualsiasi attività di consulenza ovvero di natura stragiudiziale.

Mette conto evidenziare, al fine di completezza della informazione, che il Consiglio Nazionale Forense, con propria delibera adottata alla seduta amministrativa del 20 marzo c.a., ha integrato il Regolamento sulla Difesa di Ufficio, prevedendo, limitatamente all'anno 2020, la riduzione a 5 del numero di udienze necessario ai fini della iscrizione nell'elenco unico, in ragione della condizione di emergenza

sanitaria che ha provocato la sospensione delle udienze e dei termini processuali (art. 16 Regolamento).

Quanto all'ultima parte del quesito, ritiene la Commissione che il richiedente privo dei requisiti per la permanenza e che abbia già formulato la domanda, qualora non sia intervenuta delibera di cancellazione della Commissione per carenza dei requisiti, può certamente rinunciare alla domanda stessa o chiedere la cancellazione volontaria dall'elenco qualora iscritto da almeno due anni.

Si segnala da ultimo che il Consiglio Nazionale Forense, alla seduta amministrativa del 12 luglio 2019, ha modificato il Regolamento sulla Difesa di ufficio, abrogando la norma che impediva la reinscrizione nell'elenco unico prima che fossero trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione; ciò comporta che il professionista cancellato, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento, può proporre richiesta di nuova iscrizione in qualsiasi momento.

* * *

Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato

Roma, 25 giugno 2020

Quesito. *La sanzione disciplinare definitiva quale requisito ostativo all'iscrizione ovvero alla permanenza nell'elenco unico dei difensori disponibili assumere le difese di ufficio. Interpretazione autentica.*

Risposta. Il requisito ostativo alla iscrizione ovvero alla permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere la difesa di ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) del Regolamento CNF, è rappresentato dalla **sentenza definitiva** che abbia applicato al richiedente la sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

Pertanto, potendo la sentenza esecutiva non essere ancora definitiva, ovvero passata in giudicato, ai fini della valutazione circa la sussistenza del requisito, la Commissione è tenuta a verificare l'eventuale interposizione di gravame avanti la Corte Suprema di Cassazione, in quanto circostanza impeditiva del passaggio in giudicato della pronuncia.

E' evidente d'altro canto che, qualora la sentenza esecutiva abbia ad oggetto sanzioni interdittive dall'esercizio della professione, che devono essere portate ad esecuzione secondo la normativa generale (artt. 35, comma 7, e 62, commi 2, 3, 4 e 9 della legge 247/2012), il momento della esecuzione, esclude necessariamente

anche la conservazione – per tutto il periodo di durata della sanzione – dell’esercizio della difesa di ufficio, essendo in radice precluso lo stesso *ius postulandi*.

* * *

Richiesta. Con quesito pervenuto alla Segreteria della Commissione in data 15 aprile 2020, è stata formulata la “*richiesta di parere in merito alla possibilità dell’Avvocato che sia componente di organi con funzioni legislative di essere esonerato dal produrre l’autocertificazione di aver partecipato ad almeno dieci udienze al fine di mantenere l’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e nelle liste tenute dai COA circondariali.*”.

Risposta. Il d. lvo 6/2015 prevede espressamente all’art. 1 comma 1-quater che l’esercizio dell’attività professionale nella materia penale, da valutarsi ai fini della permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, debba essere dimostrato attraverso la allegazione della partecipazione ad almeno 10 udienze penali.

L’art. 6 comma 1-bis del Regolamento Difesa di Ufficio del CNF stabilisce che l’avvocato il quale intenda permanere nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio debba attestare, mediante autocertificazione, di avere partecipato ad almeno 10 udienze penali di cui non più di tre avanti al Giudice di Pace e non più di due quale difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p..

Sia il d. lvo 6/2015 che il Regolamento CNF non contemplano alcuna deroga al requisito della dimostrazione dell’esercizio della professione nella materia penale ai fini della permanenza nell’elenco unico, determinata dalla assunzione di una carica politica. Infatti l’art. 9 del Regolamento CNF che regola i casi di sospensione dall’elenco nazionale, al comma 3 prevede una mera ipotesi di riduzione del numero delle udienze pari a 5, esclusivamente in caso di grave malattia, grave infortunio o gravidanza.

Al quesito deve darsi pertanto risposta negativa.

Quanto al richiamo all’art. 1 del Decreto Ministeriale n. 46 del 25 febbraio 2016, contenuto nella richiesta di parere, si ritiene che l’indicazione relativa al requisito del numero degli “affari” necessari ai fini della prova dell’ esercizio continuativo della professione ai sensi dell’art. 21 della legge 247/2012, non sia in alcun modo sovrapponibile ai requisiti richiesti per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio che, in base alle norme sopra richiamate, di cui l’una di fonte primaria, non prevede alcun equipollente alla attestazione della partecipazione alle udienze penali, escludendo pertanto qualsiasi attività di consulenza ovvero di natura stragiudiziale.

* * *

Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato

Roma, 8 ottobre 2020

Richiesta. Sulla interpretazione del concetto di definitività di cui alla lettera a) del comma 1-*quater* dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

Premessa. L'art. 29 comma 1-*quater* delle disposizioni di attuazione al c.p.p. e l'art. 5, comma 1, lettera a) del Regolamento sulla Difesa di ufficio, individuano fra i requisiti ostativi all'inserimento ovvero alla permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori disposti ad assumere la difesa di ufficio, l'aver riportato **sanzioni disciplinari definitive, superiori all'avvertimento**, nei cinque anni antecedenti la richiesta. Il richiamo al concetto di "definitività" e quindi di passaggio in giudicato del provvedimento che abbia irrogato la sanzione disciplinare, pone un apparente problema di raccordo con la normativa ordinamentale di cui all'art. 36, comma 7, della legge 247/2012, che stabilisce che l'eventuale ricorso avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza del CNF non ha effetto sospensivo del provvedimento. *Infatti il richiamato disposto stabilisce che l'esecuzione della sentenza del CNF può essere sospesa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in camera di consiglio su istanza del ricorrente.*

Tuttavia, il concetto di esecutività delle sentenze del CNF è evidentemente diverso da quello di definitività ovvero di incontrovertibilità richiamato dall'art. 29 comma 1-*quater* disp. att. al c.p.p. e dall'art. 5, comma 1, lettera a) del Regolamento per la Difesa di Ufficio, in quanto quest'ultimo prevede l'esaurimento dei mezzi di impugnazione, ovvero la mancata presentazione di questi ultimi da parte dell'interessato.

Ai fini pertanto della valutazione del requisito ostativo all'inserimento ovvero alla permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio rileva esclusivamente la sentenza, ovvero la decisione definitiva e non già il provvedimento che, pur se esecutivo ai sensi dell'art. 36 comma 7 della legge 247/2012, non sia ancora passato in giudicato e quindi definitivo.

La Commissione ritiene pertanto, in merito alla prospettata questione, di esprimere il seguente orientamento.

Risposta. Qualora il richiedente l'inserimento o la permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio sia stato colpito da **sanzione disciplinare superiore all'avvertimento non interdittiva dall'esercizio della professione**

(censura), non si pone alcun problema di raccordo fra le norme richiamate in materia di requisiti soggettivi del difensore di ufficio e la norma ordinamentale di cui all'art. 36, comma 7, della legge 247/2012, in quanto si tratta di sanzioni non inibitorie dell'esercizio della professione, per le quali peraltro la legge professionale non prevede alcuna forma di esecuzione, riservata, dall'art. 67 del medesimo testo legislativo, alle sole decisioni /sentenze che abbiano applicato sanzioni interdittive dall'esercizio della professione.

Pertanto, in questi casi, al professionista che faccia richiesta di inserimento ovvero di permanenza nell'elenco unico nazionale, non potrà essere precluso l'accesso e non ne potrà essere disposta la cancellazione, fino a quando la sentenza non sarà passata in giudicato.

Per quanto riguarda invece i provvedimenti applicativi di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento interdittive dell'esercizio della professione (sospensione e radiazione), la esecutività per legge della sentenza del CNF ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge professionale, quand'anche non definitiva, ma che deve essere quindi eseguita con le modalità di cui all'art. 67 della legge 247/2012, spiega evidentemente effetti anche sulla permanenza nelle liste tenute dai COA territoriali, essendo al richiedente inibito radicalmente e ab origine lo stesso esercizio della professione.

Pertanto, qualora l'avvocato iscritto nell'elenco unico nazionale, sia stato colpito da sanzione interdittiva dall'esercizio della professione con sentenza del CNF, esecutiva ai sensi dell'art. 36, comma 7, legge 247/2012, il Consiglio dell'Ordine dovrà provvedere alla immediata cancellazione dalle liste a cui l'interessato è iscritto, per la l'intera durata della sanzione esecutiva essendogli radicalmente precluso lo *ius postulandi*. Per converso, nel rispetto dell'art. 29 comma 1-*quater* disp. att. al c.p.p. e 5, comma 1, lettera a) del Regolamento, il professionista che abbia interposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza del CNF, dovrà essere reinserito nelle rispettive liste al momento della cessazione della durata della sanzione, e fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando la Commissione del CNF provvederà alla cancellazione anche dall'elenco unico nazionale.

* * *

Richiesta. Sull'inserimento nell'elenco unico nazionale per superamento esame.

Orientamento. L'art. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento CNF sulla difesa di ufficio prevede la possibilità di inserimento nell'elenco unico all'esito del superamento dell'esame che consegue alla partecipazione ad un corso della durata di 24 mesi della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato, anche disgiuntamente, dai Consigli dell'Ordine, dalle Camere Penali e dall'Unione delle Camere Penali. L'attestato di superamento dell'esame ha tuttavia una durata limitata nel tempo, posto che l'art. 3 comma 4 del Regolamento prevede

espressamente una validità, ai fini della iscrizione, di 24 mesi dal rilascio. L'esame, a norma 2 comma 4 deve essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso. Lo scopo delle richiamate disposizioni è quello di garantire una eccessiva distanza temporale fra il momento di verifica della attività formativa e l'inserimento nell'elenco. Non è pertanto possibile procedere all'inserimento nell'elenco unico nazionale di coloro i quali abbiano frequentato corsi di formazione antecedentemente all'entrata in vigore al d.lvo 6/2015 e che non rispettino i parametri normativi e regolamentari sopra richiamati.

* * *

Oggetto: quadro sintetico relativo alla cancellazione dell'avvocato destinatario di provvedimento disciplinare.

Tipologia di sanzione	Cancellazione dalle liste	Reinserimento nelle liste	Cancellazione dall'elenco
Censura	<i>No</i>	/	<i>Definitività della sanzione</i>
Sospensione	<i>SI</i>	<i>SI</i> <i>(decorso il periodo in cui è sospeso ovvero in caso di ordinanza della Corte di cassazione con cui viene sospesa la esecuzione della sanzione)</i>	<i>Definitività della sanzione</i>
Radiazione	<i>SI</i>	<i>SI</i> <i>(solo in caso di ordinanza della Corte di cassazione con cui viene sospesa la esecuzione della sanzione)</i>	<i>Definitività della sanzione</i>

* * *

Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato

Roma, 21 febbraio 2021

Richiesta. Con quesito del 10.02.2021, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara chiede *della possibilità di compensazione dei crediti formativi ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo formativo per la domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.*

Orientamento. Con riferimento alla richiesta di cui sopra, si ribadiscono le considerazioni già espresse nella relazione di accompagnamento alla modifica del Regolamento CNF in materia di difese di ufficio adottata alla seduta del 12 luglio 2019.

La valutazione dei requisiti della permanenza avviene con cadenza annuale, pertanto il Consiglio nazionale ha ritenuto di individuare necessariamente una unità "fissa" di valutazione del requisito di cui all'art. 11 della legge 247/2012, compatibile con la detta verifica annuale. E' stata pertanto utilizzata l'indicazione contenuta nell'art. 12, comma 5, del Regolamento CNF sulla formazione continua, che ha ad oggetto il numero minimo dei crediti che l'avvocato deve conseguire ogni anno e per i quali non è prevista compensazione.

Il Regolamento cit. in materia di difese di ufficio è stato ulteriormente modificato con delibera del 20 marzo 2020, in ragione della emergenza sanitaria ed in particolare della sospensione delle attività giudiziali, che ha reso necessario, in ragione della oggettiva impossibilità di celebrazione delle udienze e delle stesse attività formative, la riduzione del numero dei crediti obbligatori ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 1 comma 3-bis e di cui all'art. 5 comma 1 ultimo periodo (cfr. art. 16 "*Ipotesi di deroga*" del Regolamento CNF in materia di difese di ufficio).

La richiamata modifica regolamentare, attraverso la previsione di una significativa riduzione dei crediti formativi necessari da conseguirsi nell'anno della emergenza sanitaria, garantisce pertanto la possibilità di rispettare il requisito richiesto.

* * *

Oggetto. Sul contenuto minimo dell'attestato conseguente a superamento dell'esame di cui all'art. 2, comma 4, del vigente *Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.*

Orientamento - determinazione. L'attestato rilasciato in esito al corso di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)³ del Regolamento CNF cit. deve recare almeno i seguenti requisiti:

a) che il corso è stato organizzato e si è svolto su base biennale (realizzato in un arco temporale di ventiquattro mesi). Sul punto è necessario che venga indicata la data di inizio del corso e quella in cui è terminato;

b) che il corso ha avuto ad oggetto le seguenti materie: *diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali*;

c) che il corso è stato organizzato a carattere prevalentemente pratico e secondo i contenuti del modello minimo uniforme di cui all'allegato A del Regolamento cit.;

d) che durante il corso sono state svolte simulazioni processuali.

È, altresì, necessario che l'attestato rechi la data in cui è stato rilasciato e che deve corrispondere con la data in cui è stato sostenuto l'esame corrispondente.

In mancanza del rispetto dei requisiti di cui innanzi, non sarà possibile procedere all'inserimento nell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio.

* * *

Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato

Roma, 3 giugno 2021

Richiesta. La Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ha proposto una serie di quesiti relativi al corso biennale 2018-2019 relativo alla difesa di ufficio.

Risposta. Ai quesiti posti dalla Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, la Commissione fornisce risposta nei seguenti termini.

L'art. 3 comma 2 del Regolamento per la Difesa di Ufficio del Consiglio Nazionale Forense prevede che lo svolgimento della prova di esame all'esito della

³ **Art. 1** - *Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio del vigente Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio*

"(...)

a) *partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 (novanta) ore, organizzato, a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell'ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) con superamento di esame finale; (...).*"

frequentazione dei corsi abilitanti all'inserimento nell'elenco unico nazionale, consista in una prova orale. Pertanto la somministrazione di un test scritto a risposta multipla non può considerarsi validamente sostitutivo dell'esame così come previsto dalla citata norma regolamentare nemmeno per coloro, che all'esito, siano risultati idonei.

Si ritiene che il Consiglio dell'Ordine e per esso la Fondazione Forense da quest'ultimo delegata alla organizzazione dei corsi di formazione per la difesa di ufficio, possa provvedere, per il tramite della Commissione costituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento per la Difesa di Ufficio del cit., a convocare tutti gli avvocati che hanno sostenuto la prova di esame con modalità diversa da quella espressamente indicata, affinché la ripetano nel rispetto del dettato normativo regolamentare.

L'indicazione vale evidentemente anche per i corsisti che siano stati dichiarati inidonei per il mancato superamento dell'esame svolto con modalità diverse da quelle previste dal Regolamento CNF.

Quanto alla individuazione del termine per procedere alla ripetizione della prova di esame, si ritiene che questa debba avvenire tempestivamente e comunque nel rispetto del dettato regolamentare di cui all'art. 2, comma 4, che prevede che l'esame debba essere (validamente) sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso.

Raccolta di massime relative a pronunce emesse dal Consiglio Nazionale Forense in materia di difese di ufficio⁴

(pubblicati nella banca dati deontologica)

* * *

In difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d'ufficio che non partecipi all'udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un'attenuazione della sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 52 del 4 marzo 2024

* * *

Cassazione penale sez. V, 25/05/2023, n.37438

La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comporta l'obbligo di nominare tempestivamente all'imputato un difensore di ufficio

La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente all'imputato che ne sia rimasto privo un difensore di ufficio non potendo ritenersi equipollente la designazione in udienza di un difensore immediatamente reperibile in sostituzione di quello non comparso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., poiché siffatta designazione ha natura episodica e temporanea e non può tradursi in una situazione permanente, pena la violazione dell'effettività del diritto di difesa.

* * *

Nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall'Avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all'imputato un difensore d'ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia. L'istituto della difesa d'ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti

Si riportano unicamente le massime che, in ordine di tempo, si riferiscono al principio di diritto elaborato dal Consiglio Nazionale Forense o dalla Corte di Cassazione. Non sono state riportate le pronunce conformi.

Si segnala, inoltre, che non sono stati riscontrati principi difformi rispetto a quelli enunciati dalle massime riportate in narrativa.

di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni. L'Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell'alto ruolo che riveste la difesa d'ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile ed evitare che l'assistito si ritrovi, ingiustificatamente, privato della necessaria doverosa ed irrinunciabile difesa per la sua miglior tutela.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 1° giugno 2022

* * *

L'aggiornamento professionale ben può essere svolto mediante strumenti diversi, non ultimo lo studio individuale, ma è da escludersi – pena la sostanziale elusione dell'obbligo di formazione – che le attività previste come obbligatorie dal Regolamento sulla formazione continua emanata dal CNF possano essere sostituite e/o surrogate dall'ordinaria attività professionale, quand'anche svolta nelle sedi giudiziarie (*Nella specie, quale difensore d'ufficio*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204

* * *

Anche il difensore d'ufficio è tenuto ad assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine e, nell'ipotesi di impedimento alla partecipazione a singole attività processuali, è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente, ovvero ad indicare nella difesa un collega, a pena di sanzione disciplinare (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il relativo motivo di impugnazione avverso la sentenza CNF n. 139/2015*).

Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Iacobellis), SS.UU, sentenza n. 12196 del 14 giugno 2016